

COMUNE DI SETZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (SU)



**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica
al 31/12/2024

Indice generale

1. PREMESSA
2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.....
3. RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.....
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
5. CONCLUSIONI.....

1. PREMESSA

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “*processo di razionalizzazione*” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/11/2024 il Comune di Setzu ha provveduto ad effettuare la cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 e ad analizzare i requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), giungendo al mantenimento delle partecipazioni sottoelencate e ravvisando la necessità di non adottare interventi/azioni di razionalizzazione delle stesse:

Denominazione società	Tipologia	Attività svolta	Quota %	Motivazione della scelta
ABBANOA S.P.A.	Partecipazione senza controllo e rappresentanza negli organi di governo	Servizio idrico integrato	0,0039844	L'attività svolta da Abbanoa s.p.a. è un servizio di "interesse generale" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a).
GAL MARMILLA	Partecipazione senza controllo e rappresentanza negli organi di governo	Strategie di sviluppo locale e di valorizzazione delle aree di competenza	1,301	L'attività svolta dal GAL Marmilla rientra tra quelle di "interesse generale" e strumentale allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) e d).
FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA	Partecipazione in Ente di diritto privato su cui si esercita controllo analogo	Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ambientale	25	L'attività svolta dalla Fondazione Altopiano della Giara è un servizio di "interesse generale" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a)

3. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredata da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad

esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale.

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Setzu ha predisposto le procedure atte a verificare se fosse necessario effettuare un Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute. La cognizione effettuata non ha rivelato alcuna necessità di adottare un Piano di razionalizzazione.

Vengono, pertanto, confermate le seguenti partecipazioni:

- Abbanoa s.p.a. (0,0039844 %);
- GAL Marmilla (1,301%);
- Fondazione Altopiano della Giara (25%).

ABBANOA

Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa s.p.a.) e di un'unica tariffa.

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5 lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione Abbanoa s.p.a.

I suoi azionisti altro non erano che i 299 comuni già soci delle società consorziate e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF, Ente in liquidazione.

Abbanoa s.p.a. ha prestato il suo servizio in ragione del Piano d'Ambito approvato nel 2002.

In ragione dell'esiguità della partecipazione societaria posseduta e dall'assenza di rappresentanti comunali negli organi di gestionali e/o di controllo, il Comune non è in grado di esercitare un'influenza incisiva sull'attività della società.

La partecipazione del Comune di Setzu in Abbanoa s.p.a. rientra nel novero delle possibilità offerte dalla normativa di riferimento in quanto le attività svolte dalla società sono da definirsi di "interesse generale".

SOCIETA' CONSORTILE GAL MARMILLA ARL (GAL MARMILLA)

Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;

- b) Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c) Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d) Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;
- e) Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell’ambiente economico e sociale;
- f) Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
- g) Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h) Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i) Formazione professionale ed ausili all’occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
- j) Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- k) Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Misura della partecipazione dell’ente: 1,301 %

Il GAL Marmilla ha finalità di pubblico interesse e svolge attività strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente locale, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale. Sussistono, pertanto, le condizioni per un mantenimento delle quote nella suddetta società.

FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA

La Fondazione è costituita tra i Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili quale soggetto giuridico senza scopo di lucro.

L’attività della Fondazione consiste nella gestione diretta di tutti i servizi inerenti alla salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse culturale e turistico dei quattro Comuni Fondatori, con particolare riferimento all’Altopiano della Giara, il cui territorio ricade appunto tra i Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili.

In particolare, la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione, inoltre, promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’area

dell’Altopiano della Giara e collabora alla gestione dei Beni Culturali, dei Siti e dei Musei ricompresi nei Piani di Gestione (PdG) dei Siti Unesco.

Intende, infine, proseguire le attività previste dal “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” avviato, ai sensi delle leggi 28/84 e degli artt. 92 e 93 della L.R. Sardegna n. 11 in data 4 giugno 1988, e finanziato per valorizzare e gestire le aree archeologiche al fine di creare e/o incentivare l’occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art. 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 Art. 9 comma 15.

Pertanto, la partecipazione del Comune di Setzu rientra nel novero delle possibilità offerte dalla normativa di riferimento in quanto le attività svolte dalla società sono da definirsi di “interesse generale”.

5. CONCLUSIONI

Le scelte approvate con Deliberazione di C.C. n. 23 del 08/11/2024 in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) vengono confermate in questa sede.